ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3° SUD
Presidenza e segreteria: telefono 0536/880601 fax 0536/880609
via Mercadante, 4 – 41049 Sassuolo- C.F. 93036680366
MOIC82800C@ISTRUZIONE.IT MOIC82800C@PEC.ISTRUZIONE.IT

ORGANI COLLEGIALI

Funzioni e competenze del Dirigente Scolastico

1) **La funzione dirigenziale** nelle scuole si esplica con i compiti e le modalità previsti dal D.lgs 30 marzo 2001, n.165 "Testo unico sul pubblico impiego" e successive modifiche (D.Lgs 118/2017, D.Lgs 75/2017, D.Lgs 116/2016).

I dirigenti scolastici svolgono un ruolo di particolare complessità e specificità, caratterizzato:

a) dall'essere preposti al corretto ed efficace funzionamento di Istituzioni funzionalmente e giuridicamente autonome;

b) dall'agire in un contesto dove le responsabilità amministrative e gestionali devono necessariamente integrarsi e rapportarsi ad altri aspetti autonomistici interni all'Istituzione stessa e a libertà anch'esse costituzionalmente sancite;

c) dalla pluralità di relazioni istituzionali che, pur nel contesto di una piena autonomia, derivano dall'oggettiva coesistenza di legislazioni esclusive e concorrenti e dalla progressiva innovazione del sistema dell'istruzione.

2) **Il dirigente scolastico**, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane. Il dirigente scolastico definisce gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di amministrazione e gestione, individua e assegna il personale ai posti dell'organico dell'autonomia. Nel rispetto delle competenze del Comitato di valutazione, il dirigente scolastico valuta i docenti in periodo di prova, valorizza le competenze professionali dei docenti.

Organi collegiali

Art 1 Gli Organi Collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche:

- Consiglio d'istituto;
- Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto;
- Collegio dei docenti (della Scuola dell'infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado);
- Consigli di intersezione della Scuola dell'Infanzia; Consigli di interclasse della Scuola Primaria;
- Consigli di classe della Scuola Secondaria primo grado.

Art. 2 Competenze del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni. E' l'organo di indirizzo e controllo, unico e sovrano, che rappresenta tutte le componenti dell'istituto.

In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio(D.I.44/01):

- approva il Programma Annuale - art. 2 comma 3;
- ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva art. 4 c. 4;

- verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modi che necessarie art. 6 commi 1 e 2 ;
- decide in ordine all'andamento del servizio di cassa art. 16 c. 2 e art. 33 1 le . c ;
- stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al Dire ore SGA - art. 17c. 1 ;
- approva il conto consuntivo - art. 18 c. 5 ;
- delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte e sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari - art. 28 commi 3 e 4.

In materia di attività negoziali il Consiglio (D.I. 44/01 - art. 33 c. 1) assume direttamente decisioni su:

- accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- costituzione o compartecipazione a fondazioni;
- costituzione o compartecipazione a borse di studio;
- accensione di mutui e in genere i contra i di durata pluriennale;
- utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- eventuale individuazione del superiore limite di spesa di euro 4000 per acquisto dire o di beni e servizi;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti terzi;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

Inoltre il Consiglio riceve e discute la relazione del dirigente sull'attività negoziale svolta (art. 35, c. 2, D.I. 44/01) delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito (art. 39, c. 2, D.I. 44/01).

In materia di funzionamento generale il Consiglio:

- adotta il regolamento interno;
- adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.

Art. 3 Composizione del consiglio di istituto

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale amministrativo-tecnico-ausiliario, 8 dei genitori degli alunni e il Dirigente Scolastico.

Art. 4 Nomina dei membri del consiglio

Successivamente alla proclamazione degli eletti, effettuata dal seggio elettorale, scaduti i termini per i ricorsi, i membri del Consiglio di Istituto sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico su delega del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Art. 5 Elezione del presidente e del vicepresidente

1. Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori il proprio Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i membri del Consiglio di Istituto.
2. E' considerato eletto il genitore che ottiene la maggioranza assoluta rispetto al numero dei componenti del Consiglio di Istituto. Qualora non si raggiunga detta maggioranza in prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti si procede con un'altra votazione.
3. Il Consiglio di Istituto elegge anche un vicepresidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 6 Convocazione del consiglio
1. La prima convocazione immediatamente successiva alla nomina dei membri, è disposta dal Dirigente Scolastico; le successive dal Presidente del Consiglio d'Istituto, sentita la Giunta Esecutiva, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, e comunque ordinariamente durante l'anno almeno 5 volte.
2. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio.
3. La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, anche per il tramite degli alunni figli di consiglieri e mediante affissione all'albo; in caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante avviso telefonico. La convocazione è disposta tramite gli uffici di segreteria.
4. Il Presidente convoca il Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo sulla data della riunione e almeno 24 ore prima della riunione in caso di urgenza. La lettera di convocazione deve contenere argomenti ben specifici e non indicazioni generiche.
5. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente in via ordinaria, durante l'anno scolastico, di norma ogni bimestre e, in via straordinaria o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta:

- da almeno un terzo dei consiglieri;
- dal Collegio dei docenti;
- dall'assemblea dei genitori;
- dalla maggioranza dei consigli di classe, interclasse e intersezione.

6. Per discutere o votare su argomenti urgenti, che non sono all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio di Istituto adottata all'unanimità dai presenti. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, dette proposte saranno prese in esame nella seduta immediatamente successiva. La proposta di variazione può essere formulata da qualsiasi membro del Consiglio e può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre consentito ad altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione.

Art. 7 Sede delle riunioni
Il Consiglio di Istituto di norma si riunisce nella sede centrale di via Mercadante, n 4.

Art. 8 Pubblicità delle sedute
1. Le sedute sono pubbliche nel senso che possono assistervi, senza diritto di parola e di voto, tutti i genitori degli alunni frequentanti l'Istituto e tutto il personale docente e ATA in servizio. Non è ammesso il pubblico, quando si discute in merito all'operato di singole persone, a meno che gli interessati non lo richiedano.
2. Il Consiglio di Istituto può invitare alla discussione membri estranei con l'incarico di consulenti per il chiarimento e/ola soluzione di specifici problemi ,anche su indicazione degli altri Organi Collegiali. In ogni caso essi non avranno mai diritto al voto.

Art. 9 Processo verbale e pubblicazione degli atti
1. In ogni seduta, a cura del segretario designato dal Presidente, è redatto un processo verbale, che deve contenere i nomi di chi avrà partecipato e degli assenti con o senza giustificato motivo, eventualmente a richiesta, la motivazione del voto, l'oggetto delle discussioni, le delibere adottate. Il processo verbale deve essere controfirmato dal Presidente e dal segretario.
2. Il verbale deve essere steso su apposito registro a pagine numerate, esso viene letto sulla minuta alla fine della seduta e, se non vengono mosse obiezioni, le delibere divengono operative anche se formalmente l'approvazione avviene nella seduta successiva.
3. La trascrizione del processo verbale sull'apposito registro può avvenire nei giorni successivi. La minuta, controfirmata dal Presidente, dal segretario e da un componente del Consiglio, deve essere conservata fino all'approvazione formale.
4. Tutti gli elettori della scuola hanno diritto a prendere visione del processo verbale, salvo processi verbali riguardanti le persone.

5. Gli atti conclusivi e le delibere sono pubblicati all'apposito albo dell'Istituto entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa seduta e devono restare esposte per un periodo di 15 giorni, come previsto dall'art. 27 del D. Lgs n. 297/94.

Art. 10 Validità delle sedute
1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. All'inizio della seduta il segretario verbalizzante procederà all'appello nominale e alla lettura del verbale della seduta precedente.
3. Qualora non si raggiunga il numero legale, il Presidente rinvierà la seduta ad altra data.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; si precisa che le schede bianche, nulle e, in caso di voto palese, le astensioni, sono voti validamente espressi.
5. Nel voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Solo quando si tratti dell'operato di persone il voto è segreto.
7. Dopo tre assenze ingiustificate il consigliere è dichiarato decaduto.

Art. 11 Diritti dei membri del Consiglio
I membri del Consiglio di Istituto possono, durante l'orario di servizio della segreteria, entrare negli Uffici didattici per avere, a proprie spese, tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio di Istituto, in seguito alla richiesta scritta al Dirigente, secondo quanto disciplinato dalla 241/90, art. 25 e relativi decreti applicativi.

Art. 12 Funzioni e prerogative del Presidente
Il Presidente convoca il Consiglio di Istituto e ne presiede le riunioni. In particolare illustra gli argomenti inseriti all'ordine del giorno o invita i proponenti ad illustrarli; esauritasi la trattazione di ogni singolo argomento, ne riassume in breve i termini essenziali e, formulato con chiarezza l'oggetto da porsi a votazione, lo sottopone al voto. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio di Istituto.

Art. 13 Funzioni del Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di sua assenza, impedimento, dimissioni o decadenza. In questi ultimi due casi il Vicepresidente deve provvedere a riunire il Consiglio d'Istituto per l'elezione del nuovo Presidente entro 15 giorni. Qualora sia assente o impedito anche il vicepresidente, le funzioni sono assunte dal genitore consigliere più anziano d'età.

Art. 14 Commissioni di lavoro del Consiglio
Il Consiglio d'Istituto può decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro che non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive impartite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono consultare esperti.

Art. 15 Giunta esecutiva: composizione e competenze
La giunta esecutiva dura in carica tre anni, come il Consiglio di Istituto.
1. La Giunta Esecutiva è composta da:
•□**membri elettivi**: 2 genitori, 1 insegnante, 1 ATA eletti nel Consiglio d'Istituto con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente, sia in prima che in seconda votazione, procedendo alla elezione di un membro alla volta ed esprimendo quindi una sola preferenza per ogni singola votazione.
•□**Membri di diritto**: il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
2. Presidente della Giunta è il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente delegato con funzioni di Vicario.
3. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi svolge le funzioni di segretario della Giunta, a tal fine è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dall'assistente amministrativo più anziano in servizio.
4. La Giunta predispone il Bilancio Preventivo, le sue variazioni e il Conto Consuntivo e la Relazione Annuale. Prepara i lavori del Consiglio stesso portando tutte le informazioni e le indicazioni necessarie

allo stesso, per deliberare. La Giunta, in caso di necessità o urgenza, può anche deliberare, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.

Art. 16 Convocazione della giunta esecutiva e validità delle sedute
1. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico di norma, prima di ogni convocazione del Consiglio, per predisporre, assieme al Presidente del Consiglio, l'ordine del giorno e preparare tutti gli elaborati. Può poi riunirsi anche per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Ciascuno dei suoi membri può richiedere la convocazione.
2. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta almeno 5 giorni prima della seduta e in caso di urgenza 24 ore prima tramite avviso telefonico.
3. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

art. 17 Collegio dei docenti
1. COMPOSIZIONE
Il Collegio dei docenti dell'Istituto (unitario) è composto da tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado.
Il Collegio si può articolare, per necessità anche come "Collegio di sezione" con parere deliberante.
Il Collegio dei docenti è l'organo tecnico per eccellenza rappresentativo di tutti i docenti.

2. COMPETENZE
Il Collegio dei docenti unitario è l'organo tecnico della programmazione educativo- didattica e pertanto ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, in particolare:
- cura la programmazione/curricolo dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i curricoli di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente;
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per l'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione-riconferma dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e di interclasse;
- sceglie i sussidi didattici nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente, quando ricorrano ragioni di particolare urgenza;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d Istituto;
- nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe, interclasse e intersezione. La stesura del verbale viene affidata al collaboratore del D.S., incaricato della funzione di segretario verbalizzante.

3. CONVOCAZIONE
Il Collegio dei docenti si riunisce come da Piano Annuale delle attività, ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Le sedute del Collegio dei docenti avvengono in forma privata, sono ammesse alle proprie riunioni altre figure istituzionalmente previste dalla normativa.

Ogni componente del Collegio può intervenire su ogni punto iscritto all'ordine del giorno.
Delle riunioni è redatto processo verbale contenente l'oggetto delle discussioni, i nominativi di coloro che hanno partecipato, l'esito di eventuali votazioni, pareri e le delibere adottate. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e steso su apposito registro a pagine numerate.
4. FUNZIONAMENTO
Per una migliore funzionalità e per uno scambio più proficuo di esperienze il Collegio dei docenti può articolarsi in gruppo di lavoro, come previsto dal CCNL.

Art. 18 Consigli di classe, di interclasse e di intersezione
1. COMPOSIZIONE
Il Consiglio di classe è composto dai docenti di classe e da quattro rappresentanti dei genitori. I Consigli di interclasse e di intersezione sono composti dai docenti in servizio nelle classi interessate, o comunque, dai docenti che operano con gli alunni delle medesime, e dai genitori eletti per ciascuna classe /sezione. I Consigli restano in carica un solo anno scolastico.

2. COMPETENZE
I Consigli di classe, interclasse e intersezione, al completo delle sue componenti, genitori e docenti, hanno i seguenti compiti:
- formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all'azione educativo-didattica e iniziative di sperimentazione;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori;
- dare parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla scelta dei libri di testo;
- verificare periodicamente l'andamento complessivo dell'attività nelle classi di loro competenza per gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione possono, inoltre, fare proposte al Consiglio di Istituto in ordine a problematiche relative all'edilizia scolastica.
I Consigli di Classe si riuniscono con la sola presenza dei docenti:
- per la valutazione periodica e finale degli alunni;
- per il coordinamento didattico;
- per l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari.

I Consigli di Interclasse e di Intersezione si riuniscono con la sola presenza dei docenti:
- per le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e della valutazione;
- per formulare un parere vincolante in merito alla non ammissione alla classe successiva degli alunni.

I Consigli di Interclasse possono essere riuniti per gruppi di classi parallele, per ciclo a seconda degli argomenti da trattare e delle esigenze logistiche.
Fatte salve le disposizioni di legge, è data facoltà al Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione di invitare, in alcuni casi, ad assistere alle riunioni i genitori delle classi interessate.
All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico o l'insegnante suo delegato, nominerà un docente/coordinatore che presiederà il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione in caso di sua assenza.
Qualora le deliberazioni comportino proposte di competenza del Consiglio di Istituto, il segretario trasmetterà al presidente della Giunta, tramite l'Ufficio di segreteria, un estratto del verbale della stessa, perché le includa nell'ordine del giorno del Consiglio successivo.

3. CONVOCAZIONE
I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Straordinariamente può essere richiesta la convocazione dalla maggioranza dei suoi componenti.
Nel caso in cui le sedute siano state puntualmente calendarizzate all'inizio dell'anno scolastico nel P.A.A., la convocazione mediante comunicazione interna può essere omessa. In aggiunta alle convocazioni nel P.A.A. possono essere disposte convocazioni straordinarie per esigenze sopravvenute.

Il Collegio dei docenti nomina i coordinatori dei Consigli di classe. Al coordinatore sono devolute le seguenti competenze:
a) raccordo fra i colleghi del Consiglio;
b) presidenza del Consiglio in caso di assenza del D. S. e accoglienza dei rappresentanti dei genitori;
c) presentazione di relazioni orali o scritte sull'andamento didattico-disciplinare di singoli alunni e della classe in generale;
d) le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato ad uno dei membri della componente docente.
Delle riunioni è redatto processo verbale contenente l'oggetto delle discussioni, i nominativi di coloro che hanno partecipato, l'esito di eventuali votazioni e le proposte emerse.

Art. 19 Assemblee
Le assemblee dei genitori, secondo la norma, possono essere di due tipi: di classe / sezione e di istituto. Esse possono essere tenute a scuola sottostando alla procedura prevista dalla normativa in materia.
La richiesta di riunioni assembleari può essere avanzata, sulla base delle distinzioni dei due diversi tipi di assemblea, solo dagli aventi titolo.
I genitori concordano con il Dirigente Scolastico il giorno, l'ora e la durata della seduta; chiedono la disponibilità dell'uso dei locali che è concessa compatibilmente con l'esigenza di servizio, garantiscono per eventuali danni procurati a suppellettili, attrezzature e strutture.
La comunicazione ai genitori dell'indizione dell'assemblea è a carico dei promotori dell'assemblea stessa, che vi provvedono con l'affissione dell'avviso all'albo dell'Istituto. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente di classe o dell'Istituto.
Di norma l'assemblea di classe è convocata all'inizio di ogni anno scolastico secondo i termini stabiliti dai regolamenti per il rinnovo dei rappresentanti dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione.
L'assemblea di classe o di Istituto può essere convocata in via straordinaria dai docenti di classe o dal Dirigente Scolastico nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.